PALIO DEGLI SBANDIERATORI
TROFEO *"TEN. GIORGIO VIALE"*

REGOLAMENTO GENERALE

Articolo 1
Il Comune di Asti – Assessorato al Palio (di seguito denominato Organizzatore) – organizza la tradizionale gara fra tutti gli Sbandieratori dei Rioni, Borghi e Comuni che sono stati ammessi a correre il Palio dell'anno in corso, che prende il nome di "Palio degli Sbandieratori", comunemente detto "Paliotto".

Articolo 2
Il Palio degli Sbandieratori rimane una competizione a carattere locale e dunque svincolata da qualsiasi legame con altre gare o campionati nazionali.
Vi è ammessa la partecipazione dei soli gruppi rappresentanti Rioni, Borghi e Comuni ammessi a disputare il Palio di Asti per l'anno in corso.
Al fine di ottenere una valutazione competente e la maggior equità possibile nel giudizio finale viene adottato, esclusivamente per la parte tecnica, il Regolamento Ufficiale della F.I.Sb. Federazione Italiana Sbandieratori, utilizzando per la valutazione degli sbandieratori il regolamento riferito alla categoria "Grande Squadra" e per la valutazione dei musici il regolamento riferito alla categoria "Musici" con le seguenti eccezioni:

- **le misure del campo di gara corrispondono a metri 26x23 (coincidente all'area priva di ingombri del rialzo centrale qualora trattasi di Piazza San Secondo), salvo diversa indicazione disposta dall' Organizzatore di concerto con il Consiglio del Palio.**
- **in considerazione della particolarità della competizione il numero di sbandieratori impiegati in gara da ciascun gruppo è compreso tra un minino di 4 elementi ed un massimo di 8 elementi (limite su cui vengono calcolate eventuali detrazioni)**
- **la presenza del vessillifero o portastendardo è obbligatorio sia in sfilata sia all'interno dell'esercizio. L'assenza di tale elemento durante lo svolgimento dell'esercizio comporterà la penalizzazione prevista dal Regolamento Tecnico Federale**
- **in conformità con il carattere storico e medievale del Palio di Asti, e delle sue manifestazioni collaterali, non è consentito ad alcun partecipante l'utilizzo di occhiali di qualsiasi tipo, masticare gomme o caramelle, indossare orologi,**

piercing, orecchini, pronunciare imprecazioni e bestemmie, pena l'applicazione della penalità più grave prevista dal regolamento FISb sia per l'esercizio degli sbandieratori sia per quello dei musici

Articolo 3

E' istituito – a partire dal 31.01.2013 – l' Albo degli Atleti (Sbandieratori, Musici, etc.) che partecipano al Palio degli Sbandieratori, secondo le modalità previste nell' Allegato B in calce al presente Regolamento, di cui ne costituisce parte integrante.

Articolo 4

L'ordine di esibizione dei singoli gruppi sarà determinato in base a sorteggio, che sarà effettuato prima del Palio degli Sbandieratori (in data da destinarsi tra l'iscrizione e il Palio degli Sbandieratori stesso) da parte dell' Organizzatore alla presenza dei responsabili di tutti i gruppi partecipanti.

Articolo 5

L' Organizzatore potrà programmare nelle serate precedenti il Palio degli Sbandieratori, delle prove libere e non obbligatorie, dove a turno ogni partecipante alla gara avrà a disposizione per circa 20 minuti lo spazio deputato per la gara. Il sorteggio che determinerà l'ordine di esibizione sarà anche l'ordine delle prove

Articolo 6

Il gruppo sbandieratori, musici e vessillifero di ogni Rione, Borgo o Comune partecipante alla gara si dovrà trovare il giorno della manifestazione alle 19.30 presso il luogo individuato come partenza.
Qui si formerà il corteo che in sfilata, secondo un percorso stabilito dall' Organizzatore, raggiungerà il luogo deputato per la competizione, che avrà inizio alle ore 20.30
Non è prevista né ammessa la partecipazione alla sfilata di altri figuranti in costume medievale (dame, damigelle, armigeri, ecc..), eccetto la presenza di 1 (un) bambino come mascotte.

Articolo 7

Il sorteggio che determinerà l'ordine di esibizione sarà anche l'ordine di sfilata, ad eccezione del gruppo vincitore del precedente Palio degli Sbandieratori che aprirà il corteo.

Articolo 8

L'Organizzatore al Palio degli Sbandieratori consegnerà al primo classificato di ciascuna sezione:

Sezione Sbandieratori **il "Paliotto" (un drappo di misura ridotta rispetto a quello destinato al vincitore della Corsa del Palio) ed il Trofeo "Ten. Giorgio Viale", che**

sarà assegnato definitivamente al Rione, Borgo o Comune che vincerà il Palio degli Sbandieratori per 2 anni, anche non consecutivi.

Sezione Musici **apposito riconoscimento**

L' Organizzatore può, a proprio insindacabile giudizio, istituire altri premi e/o riconoscimenti, regolamentandone le modalità di assegnazione .

Articolo 9

L' Organizzatore provvede alla programmazione ed all' allestimento totale della manifestazione con la collaborazione della Commissione Sbandieratori del Collegio dei Rettori ed ogni anno , di concerto con "Il Consiglio del Palio", stabilisce la data, il luogo della gara del Palio degli Sbandieratori, il luogo di partenza ed il percorso della sfilata che precede la competizione.

In caso di maltempo l' Organizzatore si riserva il diritto di effettuare la gara in data da destinarsi o il trasferimento in un luogo coperto.

Articolo 10

I principi morali e la condotta disciplinare cui devono attenersi i partecipanti, singoli e gruppi, sono regolati da apposite norme, redatte in forma di "Regolamento disciplinare" e previste nell' Allegato A in calce al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante.

Le direttive tecniche di cui al precedente Art. 2 che normano lo svolgimento del Palio degli Sbandieratori ed i parametri di giudizio sono estratte dal Regolamento Ufficiale della Federazione Italiana Sbandieratori attualmente in vigore, allegato al presente Regolamento come parte integrante esclusivamente per quanto riguarda le norme tecniche.

Articolo 11

Durante la premiazione è fatto obbligo leggere per intero (dall'ultimo al primo, compresi i relativi punteggi ottenuti) le classifiche con il seguente ordine :

- **Eventuale premio istituito dall' Organizzatore**
- **Gruppi Musici**
- **Gruppi Sbandieratori**

Articolo 12

Per quanto non previsto dal presente Regolamento è data facoltà all' Assessore al Palio pro tempore – sentito il Capitano ed il Magistrato de Palio - di risolvere con giudizio insindacabile ogni controversia, escluse quelle di ordine disciplinare, le cui competenze rimangono in capo al Capitano ed al Magistrato del Palio .

Allegato A

NORME MORALI E REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Articolo 1A

Il Palio degli Sbandieratori ha lo scopo di perpetrare, attraverso i tempi, il secolare gioco della bandiera, in tutte le sue espressioni storiche, culturali e tradizionali, in ferma ed inscindibile relazione con il Palio di Asti, la sua secolare storia, le sue antiche tradizioni, i suoi regolamenti e le identità socio-territoriali, Rioni, Borghi e Comuni, che vi prendono parte.

Articolo 2A

Gli sbandieratori e musici, attraverso questa antica arte, durante la partecipazione al Palio degli Sbandieratori, devono rispettare gli altri gruppi e partecipanti, in modo da contribuire ad uno spirito di diffusione e continuità del gioco della bandiera.

Articolo 3A

Gli sbandieratori e musici sono obbligati ad osservare il presente regolamento e ad impegnarsi a condividere le finalità sopra elencate del Palio degli Sbandieratori.

Articolo 4A

E' compito dei responsabili di ciascun gruppo, partecipante alla manifestazione, far conoscere e rispettare il presente regolamento ad ogni membro del proprio Rione, Borgo o Comune.

Articolo 5A

Tutti i Rioni, Borghi o Comuni, partecipanti al Palio degli Sbandieratori, riconoscono come unici giudici disciplinari il Capitano del Palio ed i suoi Magistrati, i quali possono adottare provvedimenti e sanzioni immediate, sia nei riguardi del Rione, Borgo o Comune sia nei riguardi di singoli membri partecipanti.

Articolo 6A

Tutti i partecipanti al Palio degli Sbandieratori devono tenere un comportamento decoroso, anche quando non sono impegnati nella rispettiva esibizione. Tutti coloro che, durante l'arco della manifestazione (prima, durante e dopo la premiazione), creano situazione di disordine, disagio o usano violenza fisica e verbale nei confronti degli

altri gruppi o singoli individui, saranno soggetti a sanzioni disciplinari da parte del Capitano e del Magistrato del Palio.

Articolo 7A

Le sanzioni disciplinari possono essere:

- **A carico del Rione, Borgo o Comune, qualora sia il gruppo, o parte di esso, a creare disordini.**
- **A carico del singolo individuo, qualora sia un solo elemento a creare disordini.**

Le sanzioni prevedono:

- **La squalifica immediata dalla manifestazione qualora, prima del termine dell'esibizione dell'ultimo gruppo, si verificassero disordini.**
- **La squalifica pari ad un anno dal Palio degli Sbandieratori, qualora i disordini si verificassero dopo l'esibizione dell'ultimo gruppo, durante e dopo la premiazione.**

In caso si verificassero disordini molto gravi, in qualsiasi momento della manifestazione, è prevista una squalifica di due anni dal Palio degli Sbandieratori.
Le decisioni con decorrenza immediata sono inappellabili.
Avverso le sanzioni deliberate dal Capitano e dal Magistrato del Palio per le edizioni successive è ammesso reclamo scritto e documentato, da presentare agli stessi entro 30 giorni dalla decisione impugnata.
E' altresì ammesso, per la segnalazione di gravi irregolarità ai sensi del presente Regolamento, reclamo di parte scritto e documentato, al Capitano ed al Magistrato del Palio – tramite l' Ufficio Palio - entro 30 giorni dalla data di svolgimento della manifestazione. In tal caso In entrambi i casi il Capitano ed il Magistrato sono chiamati a pronunciarsi in merito, sentite le parti interessate, entro i successivi 60 giorni.

Articolo 8A

Durante la premiazione i vari gruppi, in base all'ordine di sfilata, si dovranno schierare in piazza in modo ordinato per attendere l'esito della gara.

Allegato B

ALBO ATLETI PARTECIPANTI PALIO DEGLI SBANDIERATORI
Istituzione – Regolamento attuativo –
Norme e modalità iscrizione

Articolo 1B – ISTITUZIONE ALBO

Per fidelizzare l'appartenenza ad un gruppo e regolamentare i componenti esterni, viene istituito - presso l' Ufficio Palio del Comune di Asti - l' "ALBO ATLETI PARTECIPANTI PALIO DEGLI SBANDIERATORI" (DI SEGUITO DENOMINATO ALBO)

Articolo 2B – SCADENZE PRIMA APPLICAZIONE

In sede di prima applicazione del precedente Art. 1B entro il 31 marzo 2013 ogni partecipante al "Palio degli Sbandieratori" (di seguito denominato "Paliotto") dovrà far pervenire – UNA TANTUM - all'Ufficio Palio una distinta dei proprii atleti, recante cognome e nome, luogo di residenza , data di nascita, Rione, Borgo o Comune di appartenenza.
A ciascun nominativo verrà assegnato un codice personale alfa-numerico a quattro cifre.
Il mancato rispetto di tale data non permetterà al Rione, Borgo o Comune di partecipare all' Edizione 2013.
Tale norma transitoria di iscrizione viene applicata anche per l' edizione 2014 solamente per i Gruppi che non hanno mai partecipato al Paliotto.

Articolo 3B – LIMITAZIONI ISCRIZIONE ATLETI

Per scoraggiare il passaggio di atleti da un gruppo ad un altro, che limita fortemente la crescita dei gruppi stessi e snatura il senso di appartenenza, agli sbandieratori e ai musici che abbiano gareggiato al Paliotto nel gruppo di un Rione, Borgo o Comune è fatto divieto, per due edizioni immediatamente successive, di prendere parte alla gara con i colori di un altro Rione, Borgo o Comune.
Tutti gli iscritti dovranno essere residenti o domiciliati nella Provincia di Asti.
Qualora si presentassero eccezioni, dovute a differenti residenze per cause di forza maggiore, esse dovranno essere segnalate, dal gruppo interessato, all' Assessore al Palio pro-tempore – tramite l' Ufficio Palio - che si pronuncerà in modo inappellabile circa l'ammissibilità degli atleti in oggetto .

Articolo 4B – INCOMPATIBILITÀ ATLETI

Non è consentita la partecipazione alla gara di elementi esterni ai gruppi di Rioni, Borghi e Comuni del Palio di Asti e comunque iscritti alla FISb o alla LIS con altri Gruppi non partecipanti al Palio.
Qualora si presentassero eccezioni esse dovranno essere segnalate, dal gruppo interessato, all' Assessore al Palio pro-tempore – tramite l' Ufficio Palio - che si pronuncerà in modo inappellabile circa l'ammissibilità degli atleti in oggetto .

Articolo 5B – ISCRIZIONE GRUPPI

Le iscrizioni al Paliotto dei Gruppi di Rioni, Borghi e Comuni dovranno inderogabilmente essere presentate – pena l' esclusione - entro le ore 12 del primo lunedì del mese di effettuazione del Paliotto stesso presso l' Ufficio Palio .

Articolo 6B – PRESENTAZIONE ELENCO ATLETI

I Rioni, Borghi e Comuni – iscritti a partecipare al Paliotto – dovranno far pervenire inderogabilmente entro le ore 12 del giorno precedente la Gara – pena l' esclusione -:

a) **il numero dei partecipanti al corteo che precede la competizione**
b) **l' elenco degli atleti partecipanti alla Gara (conforme alla registrazione all' Albo ed al numero previsto dal Regolamento Generale)**
c) **dichiarazione di autocertificazione (Art.46 D.P.R. n.445/00 "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni") firmate congiuntamente dal Rettore e dal Responsabile del Gruppo Sbandieratori, come da modello dell' Allegato C, in calce al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante.**

Il pervenuto elenco degli atleti di cui al comma b) verrà esposto al pubblico - a partire dalle ore 17 del medesimo giorno - nell' androne del Palazzo Municipale di P.zza S.Secondo.
Eventuali sostituzioni all' elenco presentato, di cui al comma b), potranno essere autorizzate dall' Assessore al Palio pro-tempore solo nel caso di infortunio (con certificato rilasciato da un Ente Pubblico), di malattia (con certificato medico) o per gravi motivi accertabili .

Articolo 7B – SANZIONI

Nel caso di accertata violazione dell' Art. 4B e successivi, il Capitano e il Magistrato del Palio - su segnalazione dell' Ufficio Palio o pervenuta allo stesso nei termini previsti dal comma 2 del presente art. - sanzioneranno , in modo inappellabile , con :

1. **la squalifica immediata del gruppo che li ha schierati ;**
2. **la conseguente esclusione del Rione, Borgo o Comune - qualora non fosse possibile accertare la violazione immediatamente, entro i 30 giorni successivi alla gara - dalla classifica del Palio degli Sbandieratori , dalla classifica del premio riservato ai musici e dall' eventuale premio istituito dal Comune ;**

In caso di reiterate violazioni :

3. **la squalifica per la partecipazione al Paliotto da una o più edizioni.**

Articolo 8B – SCADENZE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DOCUMENTI ALL' UFFICIO PALIO

Tutte le scadenze previste nel presente Allegato, qualora ricadessero in giorni prefestivi o festivi, si devono intendere automaticamente prorogate al primo giorno feriale immediatamente successivo.

Ogni comunicazione all' Ufficio Palio relativa dovrà avvenire (salvo diverse disposizioni) esclusivamente, pena la non ammissibilità documentale :

- **via email per le iscrizioni**
- **su fogli elettronici Excel (modello fornito dall' Ufficio Palio) per la trasmissioni di elenchi**

Allegato C

DICHIARAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto

Rettore del

ed il sottoscritto

Responsabile del Gruppo Sbandieratori del

DICHIARANO

che nessun atleta iscritto a partecipare al Palio degli Sbandieratori dell' anno 20

è incompatibile con le norme e con le limitazioni previste dal Regolamento vigente.

DICHIARANO

Inoltre di :

1) **Essere** ☐ **Non Essere** ☐

(barrare con una X la voce che interessa)

in possesso di polizza assicurativa "Infortuni e I.P."

2) manlevare, con la presente, l' Organizzatore dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere - in conseguenza della partecipazione al Paliotto - per qualsiasi danno possano subire gli atleti o possano arrecare a terzi nello svolgimento dello stesso.

Data

Firma Rettore ***Firma Responsabile Sbandieratori***

APPENDICE

Ai sensi degli Artt. 6 e 9 del Regolamento Generale del Palio degli Sbandieratori :

- **la tradizionale gara verrà disputata il giovedì antecedente il Palio alle ore 20.30 in Piazza San Secondo e sarà preceduta dal corteo che, partendo da P.zza Roma, in sfilata - percorrendo Corso Alfieri e Via Gobetti - giungerà in P.zza San Secondo, dove alle ore 20.30 circa avrà inizio la competizione.**

Ai sensi dell' Art. 5 del Regolamento Generale del Palio degli Sbandieratori

- **le prove libere e non obbligatorie saranno organizzate in Piazza San Secondo a partire dal lunedì precedente il Palio.**

Tali disposizioni rimarranno valide sino a diversa indicazione stabilita , di concerto con il Consiglio del Palio, dal Comune di Asti – Assessorato al Palio -.